



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

AREA
SERVIZI ALLA
DIDATTICA

Decreto n. 43383 (253)
Anno 2017

**Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità
Internazionale ERASMUS+ per *traineeship* a.a. 2017/2018**

IL RETTORE

- visto il Regolamento UE n. 1288/2013 del Parlamento Europeo che istituisce "ERASMUS+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE;
- avuto riguardo del contenuto del summenzionato programma che consente a studenti universitari di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma;
- considerato che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE è incaricata della gestione coordinata del programma a livello nazionale, anche in termini di gestione di bilancio, e provvederà, pertanto, ad assegnare annualmente agli Atenei che presenteranno la rispettiva candidatura, le borse per gli studenti in mobilità e fornirà: informazione e consulenza sul Programma, orientamento nella ricerca di *partner*, consulenza in fase di candidatura, valutazione e selezione delle candidature (con esperti esterni), assistenza durante il ciclo di vita del progetto e delle altre attività, monitoraggio e controllo amministrativo, procedurale e finanziario dei progetti approvati, monitoraggio qualitativo, organizzazione di eventi e seminari di informazione e formazione, messa in rete di progetti e attori, valorizzazione e disseminazione delle esperienze;
- tenuto conto che l'Università di Firenze ha ottenuto da parte dell'Unione Europea l'approvazione della *Erasmus Charter for Higher Education* (ECHE), la dichiarazione di strategia politica nella quale sono indicati i principi fondamentali e i requisiti minimi che costituiranno il punto di riferimento nella gestione delle attività ERASMUS+ per il periodo 2014-2020;
- visto l'art. 1 lettera a) della legge 11 luglio 2003 n. 170 con la quale è stato istituito il "*Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti*" con l'obiettivo di sostenere la mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative, da ripartire tra gli Atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro, sentiti la CRUI e il CNSU;
- visto il Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 335 con il quale sono stati individuati i parametri in base ai quali ripartire fra le Università le risorse suddette;
- preso atto che per la rendicontazione delle suddette somme il MIUR prende in considerazione solo gli studenti che abbiano conseguito almeno 1 credito all'estero;
- considerato l'interesse dell'Ateneo di favorire la mobilità degli studenti ed il riconoscimento delle attività svolte all'estero;
- considerato che dal 1 marzo 2013 sono state attivate in Ateneo le Scuole che hanno, tra gli altri, il compito di coordinare le attività didattiche e la gestione dei servizi, fra cui l'orientamento e la mobilità internazionale subentrando, relativamente a queste attività, alle Facoltà;



- ritenuto opportuno suddividere i flussi di mobilità per Scuola e prevedere criteri di selezione uniformi per tutto l'Ateneo che però, su indicazione dei Delegati Erasmus+ possano avere un diverso peso in relazione a ogni singola Scuola;
- viste le Lettere di Intenti, sulla base delle quali sono definiti i flussi di mobilità, sottoscritte per l'a.a. 2017/2018 tra le Scuole dell'Università di Firenze e le aziende *partner* e i criteri di valutazione degli studenti pervenuti da parte delle medesime Scuole;
- ritenuto opportuno selezionare i candidati in modo che questi possano iniziare l'anno accademico nelle sedi di destinazione in tempo utile e, quindi, ritenuto di procedere a dette selezioni nelle more della comunicazione da parte dell'Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE dell'esatto numero di borse assegnate all'Ateneo;
- avuto riguardo dell'importo stanziato sul capitolo CO. 04.01.02.01.01.03 – *Borse di studio Socrates Erasmus* del bilancio d'Ateneo per l'anno 2017;
- vista la proposta di bando predisposta dall'Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti, di concerto con il Rettore all'Innovazione della Didattica e il Rettore alle Relazioni Internazionali;
- nelle more dell'approvazione del Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018;
- viste le "*Linee guida da adottarsi da parte delle strutture didattiche in tema di riconoscimento dell'attività didattica svolta dagli studenti nell'ambito della mobilità prevista dal Programma Socrates/ERASMUS*" approvate dal Senato Accademico nella seduta del 3 dicembre 2003;
- visto il vigente Statuto dell'Università di Firenze e, in particolare, l'art. 7;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo e, in particolare, l'art. 11;
- visto il Regolamento delle Scuole d'Ateneo;

DECRETA

l'emanazione del seguente Bando:

Bando di selezione per la formazione di graduatorie di idoneità alla mobilità ERASMUS+ per *traineeship* a.a. 2017/2018

Art.1 - Indizione

1. Sono indette le selezioni per la formazione delle graduatorie di idoneità alla mobilità internazionale Erasmus+ *traineeship* per l'a.a. 2017/2018 da effettuare entro il 30 settembre 2018 per i posti relativi ai flussi, indicati nelle tabelle di Scuola disponibili sul sito di Ateneo, www.unifi.it (percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*).
2. L'avvio delle mobilità potrà avvenire solo dopo la firma del contratto di mobilità individuale da parte dei vincitori.
3. In seguito al referendum in Svizzera del 9 febbraio 2014 sulla libera circolazione delle persone, l'Unione europea e le autorità svizzere hanno deciso di sospendere i negoziati rispetto alla partecipazione ad Erasmus+. Pertanto, la Svizzera non rientra fra i paesi destinatari di una borsa e/o mobilità Erasmus+.
4. L'erogazione delle borse comunitarie di mobilità (c.d. mensilità con contributo) sarà definita a seguito dell'approvazione della candidatura dell'Università di Firenze da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE e della comunicazione da parte di quest'ultima del numero di mensilità assegnate all'Ateneo e quindi delle relative risorse finanziarie. Fino a tale momento la selezione dei candidati verrà effettuata sulla base di quanto previsto



nell'ambito delle Lettere di Intenti stipulate per l' a.a 2017/2018 e *sub-condizione* quanto all'erogazione delle borse di mobilità europee.

Art.2 – Finalità della mobilità per Erasmus+ *traineeship*

1. Il periodo di mobilità ERASMUS+ *traineeship* è destinato a:

A. studenti che intendono svolgere attività di tirocinio curriculare ("*stage*") presso imprese, centri di formazione e di ricerca *partner* dell'Ateneo presenti in uno dei Paesi partecipanti al Programma. Sono esclusi dalla mobilità per *traineeship*: gli Uffici ed Enti che gestiscono programmi comunitari, le Istituzioni comunitarie (incluse le Agenzie Europee), le Rappresentanze diplomatiche nazionali del paese di appartenenza dello studente e presenti nel paese ospitante quali Ambasciate o Consolati.

Per ottenere il riconoscimento di tali attività, e usufruire dello *status* e di eventuali contributi ERASMUS+, esse dovranno essere indicate all'interno del programma di lavoro (*Learning Agreement for traineeship*), previa valutazione della coerenza del programma di tirocinio che lo studente seguirà all'estero con la laurea che sarà conseguita presso l'Università di Firenze. Le suddette attività saranno sottoposte all'approvazione degli Organi collegiali delle competenti strutture didattiche dell'Università di Firenze e dell'azienda straniera ospitante, prima della partenza.

B. neo-laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo purché lo studente presenti la propria candidatura quando è ancora iscritto all'Università di Firenze.

2. Nell'ambito del programma ERASMUS+ il candidato può beneficiare, per ciascun ciclo di studi al quale risulta iscritto, di uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (*ex placement* adesso *traineeship*) pari complessivamente a 12 mensilità (24 in caso d'iscrizione alle lauree magistrali a ciclo unico)

Art. 3 – Requisiti per l'ammissione

1. Possono presentare domanda gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando, e indipendentemente dal paese di cittadinanza:

a) risultino iscritti all'Università di Firenze e

-dichiarino di volersi iscrivere, in regime di tempo pieno, all'a.a. 2017/2018 ad un corso di studio universitario del vecchio o del nuovo ordinamento, di cui al Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018

oppure

-intendano svolgere il periodo di tirocinio entro 12 mesi dalla data del conseguimento del titolo;

b) siano in possesso di una buona conoscenza della lingua del paese dell'azienda ospitante, o di una lingua accettata come "veicolare" da parte della stessa, che dovrà essere autocertificata nella candidatura;

c) non siano iscritti a corsi singoli;

d) non beneficino, nello stesso periodo, di un altro contributo comunitario previsto da altri programmi di mobilità.

2. Lo studente laureando **non** è tenuto a rinnovare l'iscrizione all'a.a. 2017/2018, anche se lo svolgimento del tirocinio all'estero dovesse comportare un riconoscimento di CFU, in quanto questi saranno imputati all'a.a 2016/2017.

3. Gli studenti che prevedono di laurearsi prima della partenza per il soggiorno Erasmus+ *traineeship*, e perciò presentano un piano di lavoro relativo alle attività didattiche del corso cui prevedono di iscriversi nell'a.a. 2017/2018, potranno svolgere il periodo di mobilità solo dopo la formalizzazione dell'iscrizione all'a.a. 2017/2018.



4. Coloro che intendono svolgere il tirocinio durante il corso di studio, dovranno mantenere lo status di "studente" per tutta la durata del tirocinio; il conseguimento del titolo durante il tirocinio, comporterà la decadenza della borsa e la restituzione delle somme ricevute;
5. Coloro che intendono svolgere il tirocinio dopo il conseguimento del titolo, dovranno presentare la domanda prima del conseguimento del titolo e dovranno iniziare e concludere il tirocinio entro 12 mesi dal conseguimento dello stesso, e comunque nei limiti temporali fissati dal presente bando.
6. Possono presentare la loro candidatura anche gli studenti che hanno già effettuato un periodo di studio e/o tirocinio (*placement e/o traineeship*) nell'ambito del precedente programma LLP/Erasmus o Erasmus+, a condizione che:
 - a) pianifichino la mobilità Erasmus+ nello stesso corso di studi nel quale hanno svolto la precedente mobilità (LLP/Erasmus e/o Erasmus+), per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico;
 - b) risultino iscritti ad un diverso ciclo di studi nell'ambito del quale potranno nuovamente effettuare uno o più periodi di mobilità, alternati o meno tra studio e tirocinio (ex *placement* adesso *traineeship*) pari complessivamente a 12 mensilità;
 - c) pianifichino la mobilità Erasmus+ dopo il conseguimento del titolo del corso di studi nel quale hanno svolto la mobilità LLP/Erasmus e/o Erasmus+, per una durata che, tenendo conto di quanto già realizzato con LLP/Erasmus e/o Erasmus+, non superi le 12 mensilità o 24 in caso di laurea magistrale a ciclo unico.
7. Coloro che indichino di voler svolgere il tirocinio dopo il conseguimento del titolo non potranno, successivamente svolgere il tirocinio da studente né viceversa

Art. 4 – Modalità e termine di presentazione delle domande

1. Nella domanda il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, quanto segue:

- cognome e nome;
- data e luogo di nascita,
- corso di studio a cui è iscritto;
- il livello di conoscenza linguistica posseduto;
- il possesso dei requisiti previsti all'art. 3;
- durata di eventuali precedenti mobilità LLP/Erasmus e/o Erasmus+;
- l'indicazione della sede di destinazione preferita (fino ad un massimo di tre).

2. Le domande dovranno essere compilate su appositi [moduli](#) (disponibili sul sito di Ateneo www.unifi.it percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*) e consegnate o inviate per posta al Servizio Relazioni Internazionali di Scuola **entro e non oltre il giorno 18 aprile 2017**. Sulla busta contenente la domanda deve essere riportata la dicitura "Contiene domanda mobilità ERASMUS+ traineeship a.a. 2017/2018".

Art. 5 – Commissioni esaminatrici

1. Le commissioni di valutazione sono costituite dal Presidente della Scuola, previo coinvolgimento delle strutture didattiche interessate e saranno rese note, sul sito di Ateneo, entro dieci giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle domande.

Art. 6 – Formazione a approvazione della graduatoria (per titoli ed eventuale colloquio)

1. Presso ciascuna Scuola verranno elaborate, a cura della Commissione di cui all'art. 5, graduatorie di idoneità sulla base dei seguenti criteri:



- a) media ponderata degli esami sostenuti alla data di scadenza del bando;
- b) livello di conoscenza della lingua del paese ospitante e/o di altre lingue rilevanti per il programma;
- c) numero dei crediti sostenuti alla data di scadenza del bando in riferimento al numero di anni di permanenza all'università ovvero, detto C il numero dei cfu, 60 il numero di cfu previsti per ciascun anno di corso e I il numero di anni di permanenza all'università, $C/(60 \times I)$;
- d) motivazione alla mobilità dichiarata all'atto della domanda.
come specificati nella seguente tabella:

CRITERI	VALORE ATTRIBUITO		
	Agraria, Architettura, Economia e Management, Ingegneria, Psicologia, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, Scienze Politiche e Studi Umanistici e della Formazione	Giurisprudenza	Scienze della Salute Umana
<p>CREDITI</p> <p>numero dei crediti sostenuti alla data di scadenza del bando in riferimento al numero di anni di permanenza all'università ovvero, detto C il numero dei cfu, 60 il numero di cfu previsti per ciascun anno di corso e I il numero di anni di permanenza all'università, $C/(60 \times I)$:</p> <p>punti 20 per coefficiente maggiore di 1,00 punti 15 per coefficiente compreso fra 1,00 e 0,90 punti 12 per coefficiente compreso fra 0,89 e 0,80 punti 10 per coefficiente compreso fra 0,79 e 0,70 punti 8 per coefficiente inferiore a 0,69</p>	20%	20%	30%
<p>CONOSCENZE LINGUISTICHE</p> <p>Sarà preso in considerazione solo il certificato attestante la conoscenza linguistica più elevata per ogni lingua</p> <p>punti 20 per un'attestazione di conoscenza uguale al C1 punti 15 per un'attestazione di conoscenza uguale al B2 punti 10 per un'attestazione di conoscenza uguale al B1 punti 5 per un'attestazione di conoscenza uguale al A1</p>	20%	20%	20%
<p>MEDIA PONDERATA</p> <p>punti 30 per media compresa tra 29,5/30 e 30/30 e lode punti 29 per media compresa tra 28,5/30 e 29,4/30 punti 28 per media compresa fra 27,5/30 e 28,4/30 punti 27 per media compresa fra 26,5/30 e 27,4/30 punti 26 per media compresa fra 25,5/30 e 26,4/30</p>	30%	60%	50%



punti 25 per media compresa fra 24,5/30 e 25,4/30			
punti 24 per media compresa fra 23,5/30 e 24,4/30			
punti 23 per media compresa fra 22,5/30 e 23,4/30			
punti 18 per media < 22,5/30			
MOTIVAZIONE	30%	0%	0%

2. In caso di parità di punteggio, sarà data precedenza al candidato in possesso di minore età anagrafica.

3. Le Scuole potranno, ove ritenuto opportuno, elaborare graduatorie con riferimento ai singoli corsi di laurea.

4. Ciascuna Scuola procederà alla individuazione di una sede e alla definizione della durata (in termini di mensilità) della mobilità seguendo l'ordine risultante dalla valutazione dei criteri di cui sopra, tenendo conto anche delle preferenze espresse dal candidato nella domanda di partecipazione nonché di eventuali precedenti mobilità già realizzate nell'ambito di LLP/Erasmus e/o Erasmus+ (si veda quanto previsto all'art. 2 comma 3). Tale scelta sarà tuttavia subordinata all'accettazione della candidatura da parte delle aziende ospitanti alle quali l'Università di Firenze sottoporrà il curriculum di ciascun candidato, comunicando allo stesso l'eventuale accettazione.

5. Gli studenti selezionati potranno altresì proporre un'azienda, non rientrante tra quelle indicate nelle tabelle di Scuola disponibili sul sito di Ateneo, www.unifi.it (percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*). A tale scopo, dovranno produrre unitamente alla domanda di partecipazione, entro e non oltre la data fissata dalla Scuola per l'inizio delle selezioni, una "Lettera di Intenti Nominativa", utilizzando il [modulo](#) disponibile sul sito di Ateneo www.unifi.it (percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*), firmata da parte del legale rappresentante dell'organismo ospitante.

6. Per i soli studenti iscritti ad uno dei corsi di studio coordinati dalla Scuola di Giurisprudenza, la partecipazione al presente bando è consentita unicamente attraverso la stipula di Lettere d'Intenti Nominative, non avendo provveduto la Scuola medesima a stipulare alcuna Lettere di Intenti generica.

7. Le graduatorie, complete di punteggio di merito, sede e numero di mensilità proposte, saranno rese note mediante pubblicazione sul sito di Ateneo www.unifi.it (percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*) **a partire dal 9 maggio 2017.**

Art. 7 – Accettazione della mobilità

1. Gli studenti idonei dovranno formalizzare, prima della partenza, la propria accettazione allo svolgimento della mobilità presso la sede proposta **entro e non oltre il 23 maggio 2017**, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo che sarà disponibile presso il Servizio Relazioni Internazionali di Scuola. **Gli studenti che non sottoscriveranno il modulo per l'accettazione saranno considerati rinunciatari, senza ulteriore comunicazione.**

2. L'elenco definitivo degli studenti idonei, comprensivo della sede a ciascuno assegnata, sarà reso noto con Decreto del Rettore mediante pubblicazione sul sito di Ateneo (percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*) **a partire dal 13 giugno 2017.**



Art. 8 – Sostegno finanziario alle mobilità

1. La collocazione all'interno di una delle graduatorie di cui al precedente Decreto conferisce al candidato lo *status* di studente ERASMUS+.

I contributi per la mobilità Erasmus+ sono legati agli studi e/o attività svolti all'estero, pertanto coloro che intendono svolgere il tirocinio da studenti e che non completano alcuna attività di studio e non conseguono almeno un credito formativo, secondo il *learning agreement for traineeship* concordato, o che non richiedono il riconoscimento delle attività sostenute entro trenta giorni dal rientro dalla mobilità e comunque entro e non oltre il 15 ottobre 2018, dovranno restituire l'intero ammontare dei finanziamenti ricevuti.

2. Compatibilmente con le risorse finanziarie effettivamente accertate, il sostegno finanziario alla mobilità potrà avvenire tramite:

- a) una borsa di studio il cui importo mensile, stabilito dall'Agenzia Nazionale ERASMUS+ INDIRE, è modulato a seconda del paese di mobilità, in base al costo della vita, secondo 3 diversi gruppi di destinazione (gruppo 1 – costo della vita ALTO - € 480: Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lichtenstein, Norvegia, Svezia, Regno Unito; gruppo 2 – costo della vita MEDIO - € 430: Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Cipro, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia; gruppo 3 – costo della vita BASSO - € 430: Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, ex Repubblica Jugoslava di Macedonia) non è funzionale alla copertura dell'intero costo del soggiorno di studi all'estero ma è destinato a compensare, almeno in parte, le spese supplementari sostenute nel paese ospitante derivanti da un presumibile costo medio della vita più elevato rispetto al paese di origine e che sarà attribuita agli studenti idonei, nel rispetto dell'ordine di cui alla graduatoria di merito e sulla base delle decisioni degli Organi di Governo dell'Ateneo, avuto riguardo delle risorse finanziarie effettive che l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE assegnerà all'Ateneo;
- b) un'integrazione della borsa, solo **per coloro che intendono svolgere il tirocinio da studenti** in funzione dei finanziamenti che il MIUR ha concesso agli Atenei ai sensi del Decreto Ministeriale n. 335/2015 in narrativa, con i quali l'Ateneo si impegna a garantire un contributo integrativo pari a € 120,00 per ciascuna delle mensilità attribuite di cui al punto a);
- c) un contributo per la copertura di bisogni speciali a favore di studenti disabili in mobilità il cui importo sarà valutato di volta in volta dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. Non essendo ancora stati resi noti, da parte dell'Agenzia suddetta, termini e modalità per le richieste di tali contributi, si raccomanda agli interessati di far presenti le proprie necessità ai Servizi Relazioni Internazionali di Scuola contemporaneamente alla presentazione della domanda di cui al presente bando.
- d) un contributo da parte dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio. Gli studenti vincitori di una borsa di studio dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio possono ricevere un ulteriore contributo che consiste in una somma di denaro rapportata ai mesi di permanenza all'estero ed integrata dalla monetizzazione del valore dei servizi gratuiti non usufruiti durante tale periodo. Gli studenti in mobilità possono usufruire, inoltre, di un prestito agevolato concesso sulla base di un bando pubblicato all'indirizzo www.dsu.toscana.it. Per maggiori informazioni è necessario contattare l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio, Viale Gramsci 36/38 – tel. 05522611.



Art. 9 – Supporto linguistico

1. Gli studenti idonei che svolgeranno la mobilità in uno dei Paesi nei quali è richiesta la conoscenza del ceco, danese, francese, greco, inglese, olandese, polacco, portoghese, spagnolo, tedesco o svedese potranno seguire corsi *online* tramite licenze distribuite agli Atenei da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.
2. Per tutte le altre lingue, invece, potranno essere organizzati dei corsi *ad hoc* presso il Centro Linguistico di Ateneo.

Art.10 -Adempimenti prima della partenza

1. Gli studenti idonei che hanno formalizzato l'accettazione ai sensi del precedente art. 7 dovranno programmare l'inizio del periodo di mobilità avendo preventivamente provveduto a:
 - regolarizzare l'iscrizione all'a.a. 2017/2018 compatibilmente con quanto previsto dal Manifesto degli Studi a.a. 2017/2018 (fatto salvo quanto previsto all'art. 3 comma 2);
 - sottoscrivere il contratto di mobilità predisposto dall'amministrazione a seguito della comunicazione da parte dell' Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE del numero di mensilità "con contributo" assegnate all'Ateneo;
 - informarsi presso le competenti autorità rispetto ad eventuali adempimenti connessi alla normativa sull'immigrazione prevista dai paesi ospitanti, in caso di possesso di cittadinanza extra-UE.

Art.11 - Adempimenti al rientro dal periodo di mobilità

1. Entro 10 giorni dal termine del periodo di mobilità sia coloro che hanno effettuato il tirocinio da studenti che coloro che hanno effettuato il tirocinio da neolaureati si impegnano a consegnare all'Ufficio Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti (Piazza San Marco, 4 – 50121 Firenze):
 - un ATTESTATO, rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di tirocinio all'estero, debitamente firmato, che documenti l'effettivo svolgimento dell'attività prevista e certifichi l'esatto periodo di permanenza presso l'Istituto ospitante (gg/mm/aa di arrivo - gg/mm/aa di partenza);
 - una nota dei risultati conseguiti in accordo con quanto previsto nel *Learning Agreement for Traineeship (TRANSCRIPT OF WORKS)*.
2. Entro 30 giorni dal termine del periodo di mobilità, coloro che hanno effettuato il tirocinio da studenti dovranno, inoltre, procedere alla richiesta di riconoscimento dei crediti conseguiti all'estero.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del Regolamento di Ateneo di attuazione del codice di protezione dei dati personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto del Rettore n. 449 (33210) del 7 luglio 2004 e s.m., saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i loro diritti ai sensi del suddetto Regolamento.

Art. 13 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni e del regolamento di Ateneo sui procedimenti amministrativi, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Sandra Guazzini – Ufficio Orientamento, Mobilità Internazionale e Servizi agli Studenti – Piazza San Marco, 4 – 50121 FIRENZE - e-mail: studentierasmus@adm.unifi.it



Art. 14 – Norma finale

1. Il bando sarà pubblicato sull'Albo ufficiale dell'Ateneo e inserito nel sito Internet (www.unifi.it percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*) dal giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto rettorale.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si rinvia alle informazioni pubblicate sul sito di Ateneo (www.unifi.it percorso percorso *Studenti/Mobilità internazionale/Erasmus+ informazioni sul programma/Erasmus+ mobilità per tirocinio*).

Firenze, 22 marzo 2017

VISTO
il Dirigente

F.to IL RETTORE
Prof. Luigi Dei

Ufficio Mobilità internazionale e servizi agli Studenti

Piazza San Marco,4 – 50121 Firenze

telefono: +39 055 2757632/636 | email: studentierasmus@adm.unifi.it